

DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale riunito a Firenze in data 21-22 novembre 2008,

verificato

che lo Statuto Nazionale Uisp approvato dalla II^a sessione del XV Congresso Nazionale all'art. 11 comma 1 prevede che i Congressi, Nazionale, Regionale e Territoriale dell'Unione sono convocati ordinariamente ogni 4 anni entro il 30 giugno;

verificato altresì

che lo Statuto nazionale all'art. 28 comma 2 prevede che il prossimo Congresso Nazionale elettivo avrà luogo entro il 30 giugno 2009;

considerato

che alla data di convocazione del XVI Congresso, le autorità competenti non hanno ancora stabilito le date di svolgimento delle elezioni Amministrative ed Europee 2009 e che si potrà porre l'esigenza di posticipare lo svolgimento del Congresso stesso.

Preso atto

che la Direzione nazionale con atto n°11/2008 del 14711/08 ha deliberato la proposta di convocazione del XVI Congresso Nazionale ordinario

DELIBERA

- ◇ Su proposta della Direzione Nazionale di convocare il XVI Congresso Nazionale Ordinario anno 2009 per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2009 secondo le modalità indicate nell'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- ◇ di nominare i Soci Sigg.ri Donatella Draghetti, Franco Bicchi e Giancarlo Pirandola quali componenti effettivi della Commissione Verifica Poteri e i Soci Sigg.ri Alfio Dilissano, Tommaso Bisio e Immacolata Vacca quali componenti supplenti della Commissione stessa;
- ◇ di dare mandato alla Direzione Nazionale di posticipare lo svolgimento del Congresso Nazionale nel caso vi fosse la concomitanza di elezioni amministrative o europee.

La proposta è approvata all'unanimità con 1 astensione.

Convocazione XVI Congresso Nazionale Ordinario anno 2009

1 - Convocazione e Tempi di svolgimento

Il XVI Congresso Nazionale Ordinario anno 2009 è convocato per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2009.

I Congressi Territoriali devono svolgersi entro il 15 marzo 2009; i Congressi Regionali devono svolgersi entro il 12 aprile 2009.

I Congressi Territoriali devono essere convocati dal Consiglio Territoriale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento e quelli Regionali dal Consiglio Regionale almeno 45 giorni prima del loro svolgimento. I Congressi Territoriali possono essere convocati dopo la convocazione del relativo Congresso Regionale.

Tra il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale così come tra il Congresso Regionale e il Congresso Nazionale devono intercorrere almeno 10 giorni per la disamina di eventuali ricorsi, e altri 10 giorni per consentire, qualora non si sia raggiunta la presenza della metà dei delegati sia in prima che in seconda convocazione, la riconvocazione del Congresso stesso.

L'avviso di convocazione del Congresso Territoriale, Regionale e Nazionale contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di svolgimento e degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati mediante avviso pubblicato sul bollettino dell'ente e inserito nel sito internet ufficiale del livello almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea per il livello territoriale, mediante avviso pubblicato sul sito e inviato per posta semplice o elettronica ai delegati per i livelli regionali e nazionali

2 - Partecipazione

Il numero dei delegati è definito con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2008.

Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Regionali sulla base proporzionale di un delegato ogni 3.000 o frazione superiore a 1500 associati.

Al Congresso Regionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Territoriali. Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Regionale su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno precedente secondo quanto indicato dall'art. 11 punto 1 lettera b dello Statuto Nazionale.

Al Congresso Territoriale partecipano con diritto di voto i delegati eletti all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli associati individuali non appartenenti ad associati collettivi. Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio territoriale su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno precedente secondo quanto indicato dall'art. 11 punto 1 lettera b dello Statuto Nazionale.

I Consigli Regionali e i Consigli Territoriali possono utilizzare al fine di definire il numero dei delegati ai rispettivi congressi le griglie riportate nell'allegato 1.

Ogni associato collettivo, la cui affiliazione sia stata rinnovata nell'anno sociale in cui si svolge il Congresso territoriale, o nuovo socio collettivo, affiliato entro la data di convocazione del congresso nazionale, ha diritto ad un voto al Congresso Territoriale/Assemblea Soci collettivi.

I Comitati che abbiano un numero di soci collettivi superiore a 50 possono convocare assemblee di soci collettivi per esprimere i delegati al Congresso Territoriale. In tal caso tutti i delegati al Congresso Territoriale dovranno essere eletti da tali assemblee.

Ha altresì diritto ad un voto nell'assemblea degli associati individuali il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del congresso.

E' obbligatoria la convocazione dell'assemblea/e dei soci individuali (arbitri, istruttori, iscritti ai corsi, ecc.). Le cui modalità di svolgimento saranno fissate al momento della convocazione del congresso territoriale.

I singoli soci, che hanno espresso il proprio voto all'interno delle assemblee, non hanno diritto al voto nelle assemblee riservate ai soci individuali.

L'Assemblea dei soci individuali e quelle dei soci collettivi eleggono delegati secondo i criteri dell'Art.11 comma1 lettera b dello Statuto e punto 2 del presente Regolamento.

Partecipano di diritto ai Congressi a tutti i livelli il Presidente e, se eletti, il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Leghe, Aree di attività e Coordinamenti.

Partecipano al rispettivo Congresso, inoltre, senza diritto di voto se non delegati, i componenti dei Consigli uscenti.

Possono essere delegate e accreditate ai Congressi le persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell'anno sociale in cui si svolge il Congresso alla data di svolgimento del congresso territoriale.

Tutte le tessere sociali informatizzate sono valide. Ogni partecipante può esprimere un solo voto.

I delegati non possono delegare altro delegato. In caso di indisponibilità, chiaramente manifestata, a partecipare da parte di un delegato al congresso, subentra il primo dei delegati non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista.

Nessun sesso deve superare la percentuale del 70% del numero complessivo dei delegati.

La delibera di elezione dei delegati, nel caso non si raggiunga tale percentuale, deve contenere le adeguate motivazioni.

3 – Candidature

La candidatura alla Presidenza Nazionale deve essere formalizzata almeno 20 giorni prima della data di svolgimento del Congresso Nazionale e pervenire in forma ricettizia alla Commissione Verifica Poteri Nazionale, sottoscritta da almeno n. 50 firme di Consiglieri Nazionali, Presidenti di Comitato Regionale, Presidenti di Comitato Territoriale, Presidenti di Lega Nazionale.

Gli associati persone fisiche che intendono candidarsi alle cariche elettive al livello territoriale devono formalizzare almeno otto giorni prima della data di svolgimento del Congresso la propria proposta, per le cariche a livello regionale o nazionale almeno venti giorni prima.

Le candidature devono pervenire per posta o per fax, in forma ricettizia, alla Commissione Verifica Poteri del rispettivo livello.

Le candidature a tutti i livelli devono essere presentate singolarmente. Non saranno accettate liste di candidati.

4 - Commissione verifica poteri e validità

Il Consiglio all'atto di deliberare la convocazione del Congresso a tutti i livelli nomina la Commissione Verifica Poteri composta da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti scelti tra soci e non più delegabili.

Essa verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso ed accoglie le proposte di candidature.

Non possono far parte della Commissione verifica Poteri i candidati alle cariche associative.

La Commissione Verifica Poteri provvede alla relazione di validità del relativo congresso.

I Congressi sono dichiarati validi sia in prima che in seconda convocazione qualora siano presenti la metà dei delegati calcolati secondo i criteri previsti dall'Art.11 comma 1 lettera b) dello Statuto e punto 2 del presente documento.

Qualora non sia raggiunta la presenza della metà dei delegati sia in prima che in seconda convocazione, il Congresso dovrà essere immediatamente riconvocato e svolto entro i 10 giorni successivi

5 – Svolgimento

Gli adempimenti obbligatori nel Congresso sono:

- nomina della presidenza del Congresso composta dal Presidente, Vicepresidente e Segretario da effettuarsi tra i delegati al congresso. Fino a tale nomina il congresso è presieduto dal Presidente dell'UISP del rispettivo livello;
- nomina degli scrutatori;
- approvazione numero componenti Consiglio;

- nel caso sia stato presentato un numero di candidature inferiore agli eleggibili, il Congresso istituisce la Commissione elettorale con il compito di integrare la lista così da raggiungere il numero dei componenti il Consiglio precedentemente stabilito.
- votazioni di eventuali mozioni;
- elezione dei delegati e dei supplenti (solo per il livello territoriale e regionale)
- elezione del presidente (solo per il livello nazionale)
- elezione del Consiglio (compreso elenco progressivo dei non eletti), per il livello nazionale, Regionale, Territoriale
- elezione di n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti del Collegio dei Garanti (solo per il livello nazionale e regionale)
- elezione di n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti del Collegio dei Garanti di 2° grado (solo per il livello nazionale)
- elezione n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti del Collegio dei Revisori Contabili, (per il livello Nazionale, regionale, territoriale), secondo le modalità per quanto applicabili, dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto dell'art. 16 comma 6 dello Statuto.

Il Congresso può organizzare i propri lavori attraverso la nomina di una o più commissioni.

Il Congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati presenti. I Congressi sono dichiarati validi sia in prima che in seconda convocazione. Potrà proseguire con le votazioni solo qualora siano presenti la metà dei delegati calcolati secondo i criteri previsti dall'Art.11 comma 1 lettera b) dello Statuto e punto 2 del presente documento.

Il Presidente del Congresso non può derogare dall'ordine dei lavori messo in votazione all'inizio del Congresso. La Presidenza del Congresso ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione.

Prima degli adempimenti di voto, la Commissione Verifica Poteri comunica il numero dei delegati presenti che hanno partecipato al Congresso ed il raggiungimento del numero legale.

Il Presidente del Congresso Regionale, Territoriale e' tenuto a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri del livello superiore nel termine di 2 giorni dalla chiusura dei lavori, i verbali del Congresso.

Gruppi di almeno il 10% degli associati aventi diritto al voto o del 10% dei delegati che intendono proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del Congresso, inviandola ai rispettivi comitati.

Il Presidente dell'Assemblea Congressuale a tutti i livelli è tenuto a trasmettere alla Direzione Nazionale Ufficio Organizzazione entro 5 giorni dallo svolgimento i verbali e l'elenco degli eletti negli organi dirigenti previsti.

Contro presunte violazioni delle delibere di convocazione e delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento previste ai fini dello svolgimento dell'assemblea e' possibile ricorrere al Collegio dei Garanti regionale/interregionale o nazionale per le rispettive competenze.

I ricorsi redatti in forma scritta devono pervenire via fax entro 2 giorni dalla chiusura del Congresso o dalla decisione del Collegio dei Garanti ed essi devono essere decisi entro 3 giorni dal ricevimento da parte del Collegio dei Garanti competente.

6 – Elezioni

Prima dell'inizio delle operazioni di voto devono essere nominati gli scrutatori.

In caso di voto segreto si procederà all'allestimento dei seggi.

In questo ultimo caso i seggi saranno ordinati in numero crescente a partire dall'uno.

Le modalità di votazione sono decise dal Presidente del Congresso e possono essere: alzata di mano, appello nominale se richiesto dal 10% degli aventi diritto, scheda segreta se richiesto dal 20% degli aventi diritto oppure nel caso in cui il numero dei candidati è superiore al numero dei componenti da eleggere.

Le schede per l'espressione del voto segreto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza e vidimate con la firma di almeno uno scrutatore.

In caso di voto segreto ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per un numero di candidati non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere.

Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate.

Al termine delle votazioni la Presidenza del Congresso provvede a proclamare gli eletti.

Saranno considerati eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti.

In caso di parità risulterà eletto il candidato del sesso che permette di conseguire o avvicinare la quota di rappresentanza del 30% oppure il candidato maggiore di età.

E' eletto al primo scrutinio Presidente della UISP Nazionale. il candidato che ottiene almeno la metà più uno dei voti presenti in assemblea. Se tale maggioranza non é conseguita o in caso di parità, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi.

7 – Votazioni

Indetta la votazione, prima della effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni delegato può motivare la propria astensione o il proprio voto.

La votazione è di norma palese, salvo per i casi in cui la votazione segreta sia richiesta dal 20% degli aventi diritto al voto.

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per chiamata nominale se richiesto dal 10% degli aventi diritto.

La votazione segreta avviene secondo le regole di cui all'articolo precedente.

Il congresso delibera validamente a maggioranza di voti.

8 - Chiusura tesseramento e trasmissione dati ufficiali

Il numero dei delegati è definito con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2008 chiuso al 30 novembre 2008.

I dati Ufficiali di tesseramento saranno comunicati ai Comitati Regionali e Territoriali dall'Ufficio Nazionale Organizzazione in collaborazione con l'Ufficio Tesseramento.

9 - Norme particolari

Nelle regioni ove non sia costituito il livello Regionale, il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso Nazionale, nei limiti della quota assegnata.

I Comitati di Trento e Bolzano svolgono i rispettivi Congressi secondo le modalità previste per i Congressi Territoriali, ed eleggono direttamente i delegati al Congresso Nazionale.

Il Comitato Territoriale di Aosta e Campobasso eleggono direttamente i delegati al Congresso Nazionale.

I Comitati Territoriali che risultano essere Commissariati alla data di convocazione del Congresso Nazionale sono tenuti a svolgere il Congresso nei tempi e con le modalità previste per i congressi Territoriali.

Il Consiglio Regionale stabilisce le modalità di designazione dei delegati nei vari livelli congressuali per quelle realtà territoriali in corso di costituzione il cui primo tesseramento parte dal 2009.

10 - Per quanto non previsto valgono le norme dello Statuto Nazionale (approvato dalla II^a sessione del XV Congresso Nazionale) e del Regolamento Nazionale (approvato dal CN Uisp il 15 giugno 2008)

ALLEGATO 1

Al Congresso Regionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Territoriali. Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Regionale su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno precedente secondo la griglia sottoindicata:

					MINIMO				MASSIMO				
Comitati Regionali	0	a	tesserati	5000	1 delegato ogni	75	o fraz. sup.a	38	tesserati	150	o fraz. sup.a	75	tesserati
Comitati Regionali	5.001	a	tesserati	10.000	1 delegato ogni	150	o fraz. sup.a	75	tesserati	300	o fraz. sup.a	150	tesserati
Comitati Regionali	10.001	a	tesserati	25.000	1 delegato ogni	300	o fraz. sup.a	150	tesserati	600	o fraz. sup.a	300	tesserati
Comitati Regionali	25.001	a	tesserati	50.000	1 delegato ogni	400	o fraz. sup.a	200	tesserati	800	o fraz. sup.a	400	tesserati
Comitati Regionali	50.001	a	tesserati	75.000	1 delegato ogni	500	o fraz. sup.a	250	tesserati	1.000	o fraz. sup.a	500	tesserati
Comitati Regionali	75.001	a	tesserati	130.000	1 delegato ogni	600	o fraz. sup.a	300	tesserati	1.200	o fraz. sup.a	600	tesserati
Comitati Regionali	130.001		tesserati	e oltre	1 delegato ogni	750	o fraz. sup.a	375	tesserati	1500	o fraz. sup.a	750	tesserati

Al Congresso Territoriale partecipano con diritto di voto i delegati eletti all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli associati individuali non appartenenti ad associati collettivi. Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio territoriale su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno precedente secondo la griglia sottoindicata:

					MINIMO				MASSIMO				
Comitati Territoriali	0	a	tesserati	500	1 delegato ogni	10	o fraz. sup.a	5	tesserati	20	o fraz. sup.a	10	tesserati
Comitati Territoriali	501	a	tesserati	1.000	1 delegato ogni	25	o fraz. sup.a	13	tesserati	50	o fraz. sup.a	25	tesserati
Comitati Territoriali	1.001	a	tesserati	2.500	1 delegato ogni	50	o fraz. sup.a	25	tesserati	100	o fraz. sup.a	50	tesserati
Comitati Territoriali	2.501	a	tesserati	5.000	1 delegato ogni	100	o fraz. sup.a	50	tesserati	200	o fraz. sup.a	100	tesserati
Comitati Territoriali	5.001	a	tesserati	10.000	1 delegato ogni	125	o fraz. sup.a	63	tesserati	250	o fraz. sup.a	125	tesserati
Comitati Territoriali	10.001	a	tesserati	e oltre	1 delegato ogni	150	o fraz. sup.a	75	tesserati	300	o fraz. sup.a	150	tesserati